

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7411 del 31/12/2025
Oggetto	FE25T0021 - TREPONTI Molluschicoltura in serragli in 12 postazioni (contrasto della predazione del Granchio Blu ai danni dei molluschi) nei canali Sublagunare Fattibello (argine Est), Baion, Logonovo, delle Vene - Comune di Comacchio (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7706 del 31/12/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la d.D.T. Arpae n. 415/2024 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica che ha conferito in particolare l'incarico di funzione dell'unità "Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del

Demanio idrico” secondo le modalità specificate nella d.D.G. Arpae n. 26/2024.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/07/2025 registrata al PG/2025/137818 del 30/07/2025 con cui il CONSORZIO TRE PONTI SOC COOP, c.f. / P.Iva 01536930389 con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di mq 18.682 dei corsi d’acqua canali Sublagunare Fattibello (argine Est), Baion, Logonovo, delle Vene, nel Comune di Comacchio (FE), ad uso molluschicoltura, tramite 12 postazioni sperimentali di molluschicoltura in serragli, individuata al foglio 56 parte mappale 4, foglio 66 fronte mappale 1, foglio 48 fronte mappale 14, foglio 68 fronte mappale 136-161, foglio 77 fronte mappale 113, foglio 79 fronte mappale 127 del Comune di Comacchio (FE);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 231 del 27/08/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione rientra in zona ZSC e ZPS, in base alla d.G.R. 1174 del 10/07/2023, in quanto ricade in parte nei pressi dei siti IT4060002 e IT4060003;

PRESO ATTO dell’assenso espresso, durante la CdS decisoria con modalità asincrona svoltasi in data 11/09/2025, da:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, esprime parere favorevole ricordando come questa metodologia di acquacoltura con serragli abbia già avuto riscontri positivi nella Sacca di Goro dove viene utilizzata da alcuni anni;
- Ausl di Ferrara - Unità Produzione e commercializzazione molluschi, esprime parere favorevole asserendo che alcune aree identificate per la sperimentazione non rientrano in aree già classificate per la molluschicoltura, ma considerata la vicinanza alle stesse e che l’eventuale prodotto sarà comunque stabulato prima della commercializzazione, ciò non costituisce un rischio igienico sanitario;
- Comune di Comacchio - Settore IV – Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 1610644 E del

11/09/2025, ha comunicato di ritenere il progetto compatibile con lo strumento urbanistico generale (PRG) del Comune di Comacchio. Durante la seduta il Comune, rispetto al parere espresso, ha precisato che la richiesta di valutazione paesaggistica può considerarsi superata visto quanto citato nella relazione tecnica, e che l'eventuale dismissione dei serragli, a carico del concessionario, possa essere coperta dal deposito cauzionale richiesto da Arpae;

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2713 del 26/08/2025);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Nullaosta provv. 2025/00213 del 11/09/2025 e registrato al protocollo PG/2025/161784 del 12/09/2025);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.122,79 in data 19/12/2025;

DATO ATTO che

- in data 25/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 01/08/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al CONSORZIO TRE PONTI SOC COOP c.f./P.Iva 01536930389 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua canali Sublagunare Fattibello (argine Est), Baion, Logonovo, delle Vene, di mq 18.682 sita in Comune di Comacchio (FE), catastalmente identificata al fg. 56 parte mappale 4, fg. 66 fronte mappale 1, fg. 48 fronte mappale 14, fg. 68 fronte mappale 136-161, fg. 77 fronte mappale 113, foglio 79 fronte mappale 127, tramite 12 postazioni sperimentali di molluschicoltura in serragli, codice pratica FE25T0021;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/11/2025 (PG/2025/208580 del 24/11/2025);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 1.122,79 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 93,57 euro pari a 1 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.122,79 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo, Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio Idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio Idrico e che non sussiste conflitto di interessi, neanche

potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a CONSORZIO TRE PONTI SOC COOP, c.f. / P.Iva 01536930389 (cod. pratica FE25T0021).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua canali Sublagunare Fattibello (argine Est), Baion, Logonovo, delle Vene, individuata al fg. 56 parte mappale 4, fg. 66 fronte mappale 1, fg. 48 fronte mappale 14, fg. 68 fronte mappale 136-161, fg. 77 fronte mappale 113, foglio 79 fronte mappale 127 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 18.682, è destinata ad uso molluschicoltura attraverso l'installazione di 'serragli' in via sperimentale per l'avvio del contrasto al granchio blu.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.122,79 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DAL
NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2713 del 29/08/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - Ufficio territoriale Ferrara:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico (fondali) per l’installazione di ‘serragli’ in via sperimentale per l’avvio del contrasto al granchio blu da posizionare lungo alcuni canali adduttori e la valle Fattibello, come specificamente dettagliato:

- a) n. 2 posizioni in Valle Fattibello, in adiacenza al canale Navigabile;
- b) n. 3 posizioni in Valle Fattibello all'imbocco del sublagunare Fattibello;
- c) n. 3 posizioni nel canale Pallotta;
- d) n. 2 posizioni nel canale Logonovo.

2. Le aree di demanio idrico interessate dall'occupazione sono catastalmente allibrate al fg 48 part. acqua pubblica, al fg 56 part. 4, al fg 66 part. 1, al fg 68 part. acqua pubblica e fg 77 part. acqua pubblica, del Comune di Comacchio.

3. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questo Ufficio all'indirizzo e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it con congruo anticipo.

4. Ogni modifica agli interventi richiesti dovranno essere preventivamente comunicate e/o autorizzati da questo Ufficio.

5. La Cooperativa Richiedente sarà sempre comunque responsabile dei beni in argomento e della loro custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

6. È espressamente vietato eseguire sui rilevati arginali, nelle sponde, nell'alveo e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, estranee a quanto previsto dalla richiesta presentata.

7. Il Consorzio Richiedente rimane completamente responsabile degli interventi da eseguire; qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche, loro pertinenze e/o a terzi a causa degli interventi in argomento e durante il loro mantenimento, verrà imputato al Richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.

8. Le installazioni dei serragli non dovranno essere di impedimento al regolare deflusso dei corsi d'acqua, anche in caso di piena.

9. In occasione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo all'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara relativi a sponde, argini e fondali dei corsi d'acqua nelle aree

oggetto del presente nulla osta idraulico, il Consorzio richiedente dovrà apportare tutte le modifiche e le limitazioni di occupazione delle aree, nonché l'eventuale rimozione dei serragli a propria cura e spese, che questa Agenzia ordinerà.

10. Al termine dell'utilizzo di tali strutture, dovrà essere allontanato dalle aree demaniali, dalle opere idrauliche e dagli alvei dei canali in generale tutto il materiale utilizzato, quali reti e paletti di infissione. All'uopo dovranno essere fornite alla scrivente fotografie della zona che dimostrino che l'area è stata completamente liberata.

11. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni, depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi, cedimenti spondali e condizioni meteo-marine avverse. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di sicurezza del territorio, l'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara può prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nei rilevati arginali, nelle sponde o nelle loro pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di messa in pristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.

13. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con provvedimento n. 2025/00213 del 11/09/2025 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

“Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l’attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti:

Prescrizioni generali:

- *è obbligatorio il rispetto delle Misure di generali e specifiche di conservazione vigenti nei siti Natura 2000 interessati di cui alla Deliberazione della G.R. n. 1227 del 24/06/2024, oltre che della regolamentazione di settore sopraccitata;*
- *deve essere assicurata una attenta vigilanza sull’applicazione delle norme vigenti;*
- *non dovrà essere alterata la qualità degli habitat delle aree limitrofe a quelle identificate per le nuove concessioni sperimentali;*
- *è vietato svolgere lavorazioni, anche di breve durata, sulle aree emerse (dossi, barene, argini) di Valle Fattibello limitrofe alle aree richieste in nuova concessione sperimentale;*
- *è vietato depositare mezzi, materiali anche temporaneamente o consentire la presenza/calpestio da parte delle maestranze impiegate nell’effettuazione delle attività, sulle aree emerse comprendenti habitat riconosciuti dalla Carta Ufficiale degli Habitat della Regione Emilia-Romagna, limitrofe a quelle individuate per le nuove concessioni sperimentali;*

Considerato che l’attività oggetto della presente autorizzazione è strutturata a fini sperimentali, dovranno essere messe in atto le seguenti indicazioni a tal fine:

- *dovrà essere definita chiaramente la data di inizio e fine dell’attività;*
- *dovrà essere redatto ed inviato all’Ente scrivente un report annuale contenente tutti i dati relativi sia l’attività di molluschicoltura sperimentale (allevamento Ruditapes*

philippinarum) che di cattura dei granchi blu (*Callinectes sapidus*);

Prescrizioni specifiche riguardo la semina sperimentale di vongole: Semine Sperimentali e Campionamenti

- *All'interno dell'area recintata saranno effettuate semine sperimentali di seme di *Ruditapes philippinarum*, protette da sistemi innovativi di barriera fisica. Dovrà essere elaborato ed attuato un programma di campionamenti periodici finalizzati a valutare:*
 - *Tasso di sopravvivenza del seme;*
 - *Presenza e intensità di predazione da parte del Granchio blu;*
 - *Effetti sul substrato e sugli habitat bentonici;*
 - *Variabilità stagionale e fattori ambientali influenzanti.*

Tutte le informazioni sopra riepilogate dovranno essere inserite nel report annuale sopra descritto.

*Prescrizioni specifiche riguardo i campionamenti del Granchio blu (*Callinectes sapidus*):*

- *dovrà essere definito, prima dell'inizio delle attività e mantenuto inalterato per tutto il periodo autorizzato, il numero di nasse impiegate;*
- *le nasse dovranno essere numerate e debitamente segnalate attraverso idonea tabellazione (chiara e ben visibile), a cura del richiedente, riportante le specifiche dell'attività sperimentale;*
- *i punti di posizionamento delle nasse in acqua dovranno essere comunicati all'Ente scrivente e alle autorità addette ai controlli di vigilanza;*
- *dovrà essere anticipatamente definito in quali e quanti giorni della settimana verrà svolta l'attività, oltre al momento della giornata in cui sono previste le differenti fasi (calo delle attrezzature, recupero, ecc..), mantenendo la programmazione costante (per quanto possibile in base alle condizioni meteo/ambientali) per tutto il periodo utile ai fini del monitoraggio;*
- *dovrà essere comunicato a questo Ente il punto esatto di sbarco del pescato per quel che*

riguarda Callinectes sapidus (indicare coordinate geografiche);

- il report annuale da inviare all'Ente scrivente, sopra descritto, dovrà contenere i dati sulle catture di Callinectes sapidus di seguito riportati:

- n.° totale di esemplari pescati per nassa (suddivisi per maschi e femmine) per singola giornata di attività;*
- peso complessivo del pescato.*

Pertanto, si riporta di seguito un fac-simile della tabella utile allo scopo:

MESE DI ATTIVITA'	DATA	MOMENTO DELLA GIORNATA (mattino/pomeriggio)	IDENTIFICATIVO GABBIA	TOTALE N. ESEMPLARI PESCATI	N. ESEMPLARI PESCATI (MASCHI)	N. ESEMPLARI PESCATI (FEMMINE)	PESO COMPLESSIVO (KG)

Si suggerisce

l'invio, da parte del proponente, di comunicazioni intermedie ai singoli anni di sperimentazione (oltre la relazione tecnica dettagliata annuale prevista da prescrizioni), con la finalità di tenere un rapporto comunicativo con l'Ente scrivente rispetto il proseguo delle attività.

Le comunicazioni potranno essere utili per riportare riscontri positivi e/o negativi delle attività in corso, eventuali problematiche riscontrate ed eventualmente segnalazioni da porre all'attenzione dell'Ente scrivente.

Si specifica che

La presente autorizzazione ha validità esclusivamente per tre annualità a partire dalla data indicata per l'inizio delle attività (come richiesto dal proponente); l'eventuale proroga sarà considerata ed eventualmente autorizzata a seguito della consultazione da parte dell'Ente scrivente dei risultati ottenuti durante i tre anni di sperimentazione.

Si ricorda inoltre, che la trasmissione dei report annuali sopraccitati costituisce requisito e

condizione inderogabile al fine della valutazione di ogni successiva istanza da parte del richiedente in merito alle attività sopra descritte.

Ogni ulteriore intervento od attività non contemplata e ritenuta necessaria, dovrà essere opportunamente valutata dall'Ente scrivente tramite la presentazione di specifica istanza, al fine di validarne la conformità alle Norme tecniche di Attuazione della Stazione di Parco interessata, oltre che alle Misure di generali e specifiche di conservazione vigenti nei siti Natura 2000 interessati, così come dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 coinvolti.

Si precisa infine che la presente valutazione relativa ad attività sperimentali condotte su aree in nuova concessione di dimensione limitata non comporta in alcun modo l'autorizzazione successiva di attività di molluschicoltura professionale sulle aree attualmente oggetto di istanza e/o su ulteriori aree, con particolare riferimento a Valle Fattibello, in considerazione dell'alto valore in biodiversità della Valle stessa e della delicatezza degli ambiti da essa contemplati, sottoposti a rigorosa tutela sia ai sensi della Normativa tecnica di Attuazione del Piano territoriale di Stazione Centro Storico di Comacchio sia in base alle Misure generali e specifiche di conservazione, nonché al Piano di Gestione del Sito rete Natura 2000 Valli di Comacchio.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.